

Richieste di indirizzi e certificati di persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione

L'art. 37 del Regolamento anagrafico prescrive il divieto alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. L'art. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l'ufficiale di anagrafe **rilascia a chiunque ne faccia richiesta**, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, inoltre possono essere rilasciati certificati o attestazioni relative a: stato libero, esistenza in vita, iscrizione nelle liste elettorali, cittadinanza.

Le modalità di richiesta

Le modalità per richiedere un indirizzo di una persona o di una famiglia iscritta nell'anagrafe della popolazione sono le seguenti:

- **richiesta di conferma di un indirizzo già conosciuto dal richiedente**; la natura pubblica dei certificati, consente che il servizio possa rilasciare ai privati esclusivamente informazioni tramite certificazione anagrafica.
- **richiesta di certificato di residenza o stato di famiglia**: il certificato può essere richiesto direttamente ai nostri sportelli, oppure tramite fax, e-mail, pec o posta ordinaria, secondo le modalità descritte di seguito.

Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad **imposta di bollo** (art.1 legge n.642/1972) e/o a **diritti di segreteria** (tabella D Legge n.604/1962), ad eccezione una norma di legge non ne preveda l'esenzione.

Se il certificato che si richiede è per un uso per la quale la legge ne prevede **l'esenzione**, **sulla richiesta deve essere riportata la norma che prevede l'esenzione**.

Per la certificazione non esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, il costo del documento è di **Euro 16,52** (imposta di bollo Euro 16,00 e diritti di segreteria Euro 0,52), e il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

1. direttamente ai nostri sportelli;
2. richiesta scritta con allegato marca da bollo da Euro 16,00 e contante per diritti di segreteria (Euro 0,52), copia del documento di identità del richiedente e allegando busta indirizzata e affrancata per risposta.
3. richiesta scritta con allegato contante per diritti di segreteria (Euro 0,26 se il documento richiesto è esente dall'imposta di bollo ma non dai diritti di segreteria), copia del documento di identità del richiedente e allegando busta indirizzata e affrancata per risposta.

I certificati esenti dal pagamento di imposte e diritti di segreteria

Se il documento richiesto è **esente sia da imposta che da diritti**, può essere richiesto anche via fax, email o pec allegando copia del documento di identità, ma **deve obbligatoriamente essere riportato l'uso a cui è destinato e/o la norma che prevede l'esenzione** (Circolare del Ministero

dell'Interno n.12/1984).

Richieste di esenzione generiche o del tipo “Uso Amministrativo” o “art.4, tab.B., d.P.R. 642/1972”, o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto (quali certificati richiesti per un evidente uso da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, in considerazione del **divieto da parte di queste di richiedere ai diretti interessati o accettare da questi certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni**, vedi Art. 15 legge 183/2011), non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti.

Le esenzioni costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale che proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, pochè si sovvertirebbe il rapporto regola/eccezione voluto dal legislatore, quando ha dettato la disciplina eccezionale (Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, risoluzione n.132/E del 13/11/2006).

Tutte le richieste inoltrate in forma scritta devono allegare la fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

Costi e validità

Per legge, tutti i certificati sono soggetti all'imposta di bollo pari a Euro 16,00, a meno di **specifiche esenzioni** che dovranno essere espressamente indicate sui certificati dall'Ufficiale d'Anagrafe. Chi ritiene di avere diritto all'esenzione dal bollo, **ha l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede**. Le esenzioni dal bollo sono quelle indicate nella tabella allegato B, D.P.R. 642/72. Gli importi per i diritti di segreteria sono di Euro 0,52 se il certificato è in bollo, €0,26 se in carta libera

Misure di semplificazione per il rilascio ed uso dei certificati

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di stabilità per l'anno 2012, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA' **SONO SEMPRE SOSTITUIBILI CON L'AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'**. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi **SONO TENUTI AD ACQUISIRE D'UFFICIO** le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati. Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati (come anche specificato da un'apposita dicitura che verrà riportata sul certificato stesso), applicando l'imposta di bollo sulla base della vigente normativa. **E' ammesso il rilascio di certificati a soggetti privati rivolti alla Pubblica Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:**

1. *Certificati diretti in Paesi esteri;*
2. *Certificati diretti ad uffici giudiziari nell'ambito della loro attività giurisdizionale;*
3. *Certificato da produrre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.*

L'esenzione dall'imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso

per il quale la normativa preveda l'esenzione dall'imposta stessa. Si rammenta come il cittadino possa sempre rilasciare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche quando abbia a che fare con soggetti privati (banche, assicurazioni, agenzie d'affari, sindacati, ecc.) che ne accettino l'utilizzo. Tali documenti hanno lo stesso valore dei certificati, la firma non deve essere autenticata e non costano nulla.

Casi particolari

Certificati anagrafici di persone emigrate

Certificati anagrafici con indicato il luogo di emigrazione richiesti da privati, possono essere rilasciati solamente a studi legali per notifica di atti giudiziari, come disposto dal ministero dell'interno con [circolare n.11/2003 del Ministero dell'Interno](#).

Certificati per notifica di atti giudiziari

Come disposto dall'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n.24/E del 18 aprile 2016](#), i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari, sono esenti dall'imposta di bollo sulla base di quanto previsto dall'art.18 del d.P.R. n.115/2002. Tali certificati sono comunque soggetti al pagamento dei diritti di segreteria (euro 0,26).

Certificati richiesti da agenzie di recupero crediti

Attestati anagrafici richiesti da agenzie di recupero crediti che lo richiedono in qualità di esercenti di pubblico servizio, devono scrivere in modo esplicito nel corpo dell'istanza che operano per conto di un Ente pubblico o il richiamo all'art.18 del d.Lgs. n.112/1999. In mancanza di tale precisazione si applicano le procedure previste per i soggetti privati, compresa la normativa sull'imposta di bollo.

Certificati per assegni famigliari o INPS (uso lavoro)

Il datore di lavoro per l'iscrizione del dipendente all'INPS (il cosiddetto "uso lavoro") o per il pagamento dei cosiddetti ASSEGNI FAMIGLIARI da parte degli istituti di previdenza sociale, richiede di conoscere la residenza o lo stato di famiglia dei propri dipendenti. Tali istituti non possono, per legge (d.P.R. n.445/2000), richiedere certificati anagrafici ai cittadini, ma debbono accettare l'AUTOCERTIFICAZIONE da essi compilata (che non comporta alcun costo). Certificati anagrafici richiesti dal datore di lavoro sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna in data 15/06/2012.

Certificati per controversie penali e processo penale (artt. 12 E 3 tab.B. d.P.R.642/1972)

I certificati sono rilasciabili in esenzione dall'imposta di bollo solo se le parti si sono già costituite in giudizio, come chiarito dalla [circolare n.70/E del 14/08/2002 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso](#).

Certificati per mutui

L'art.15 del d.P.R. n.601/1973 prevede l'esenzione da imposte per i documenti necessari per il

rilascio di mutui, ma il [Ministero delle finanze con risoluzione n. 452200 del 29.11.1989 e n.159 del 22.07.1996](#), ha negato la possibilità che i certificati anagrafici siano esenti da bollo, in quanto atti prodromici e non necessari al rilascio del mutuo stesso. L'esenzione è possibile esclusivamente per mutui già concessi e per l'esecuzione, modifica ed estinzione dei medesimi.

Certificati per successione

Nella dichiarazione di successione il contribuente attesta con autocertificazione i fatti, stati e qualità personali in conformità a quanto stabilito dall'art.46 del d.P.R. n.445/2000, e non è possibile allegare alla dichiarazione di successione i documenti previsti dall'art.30 del d.Lgs. n.346/1990. Nei confronti di privati, certificati ed autentiche sono soggetti al pagamento dell'imposta, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 , tab.A, del d.P.R. n.642/1972 (Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Piemonte, n.27085/06 del 8.06.2006).

Certificati per anticipo trattamenti pensionistici complementari

Il fine dei fondi, come Cometa, Fonchim, Concreto, Arco, ecc., è di assicurare una copertura pensionistica complementare ai lavoratori dei vari settori per integrare quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. I fondi sono istituiti sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di specifici settori e sono alimentati dal trattamento di fine rapporto che il lavoratore matura ed eventualmente da contributi del datore di lavoro e del lavoratore stesso. La disciplina delle forme pensionistiche complementari, di cui al d. lgs. n.124/1993, comporta l'esercizio di una facoltà, quale l'adesione al sistema previdenziale integrativo, e non un obbligo, come richiesto invece dall'art. 9 della Tabella all. B al DPR 642/72 per godere dell'esenzione dall'imposta di bollo. Pertanto il rilascio di certificati per tali tipologie di fondi pensione è soggetta all'imposta di bollo.

Certificati per uso case popolari

Per tali certificati era prevista l'esenzione dall'imposta di bollo prima dell'emanazione del d.P.R. n.642/1972, ma da allora l'esenzione non è più stata prevista. Anche ipotesi di procedure coattive per il recupero dei canoni, non rientrano tra le previsioni di esenzione del contributo unificato per spese di giustizia (d.P.R. n.115/2002).

Certificati per uso anticipo di fondo pensione

Il fine dei fondi, come Cometa, Fonchim, Concreto, Arco, ecc., è di assicurare una copertura pensionistica complementare ai lavoratori dei vari settori per integrare quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. I fondi sono istituiti sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di specifici settori e sono alimentati dal trattamento di fine rapporto che il lavoratore matura ed eventualmente da contributi del datore di lavoro e del lavoratore stesso. La disciplina delle forme pensionistiche complementari, di cui al d. lgs. n.124/1993, comporta l'esercizio di una facoltà, quale l'adesione al sistema previdenziale integrativo, e non un obbligo, come richiesto invece dall'art. 9 della Tabella all. B al DPR 642/72 per godere dell'esenzione dall'imposta di bollo. Ne consegue che nella fattispecie indicata nel quesito trova applicazione l'art. 4 della Tariffa all. A, parte prima, al richiamato DPR 642/72.